



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN  
METODOLOGIE CHIMICHE PER PRODOTTI E PROCESSI (L-P03)

Sede di Bologna

## INDICE

---

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

**Art. 2 Piani di studio individuali**

**Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

**Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

**Art. 5 Percorso flessibile**

**Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

**Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

**Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

**Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

**Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

**Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

**Art. 12 Apprendistato in alta formazione**

**Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale**

**Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

---

**Requisiti di ammissione**  
per i **Corsi di LAUREA e LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO**

**Corso di Laurea Triennale**

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

· **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al **corso di laurea abilitante** in **METODOLOGIE CHIMICHE PER PRODOTTI E PROCESSI** occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.
- Comprensione verbale
- Logica e fondamenti di chimica e scienze sperimentali
- Lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

· **Modalità di ammissione**

**Numero programmato**

Il corso di laurea adotta un numero programmato a **livello locale** (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

**Modalità di verifica delle conoscenze e competenze**

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante *prova scritta e/o orale*.

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

### **Obblighi formativi aggiuntivi**

L'obbligo formativo aggiuntivo eventualmente contratto deve essere assolto, entro la data limite fissata annualmente dagli Organi Accademici, e verrà considerato soddisfatto con il superamento dell'esame di "Chimica Generale e Inorganica" e/o di "Chimica Organica".

### **Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche**

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La competenza linguistica di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2.

### **Art. 2 Piani di studio individuali**

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

### **Art. 5 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

#### **Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative: tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. In conformità a Decreto Ministeriale n.446 del 12-08-2020 nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenente alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

#### **Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 11 Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)**

Il Corso di Studio prevede lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) finalizzato alla preparazione della prova finale e all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio. Tale attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolge, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, compresi quelli del terzo settore, o ordini o collegi professionali.

Le attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) prevedono l'acquisizione di almeno 48 CFU e devono concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio.

#### **Art. 12 Apprendistato in alta formazione**

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

### **Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale**

#### **· Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale deve comprendere l'esposizione scritta e orale della risoluzione di un problema affrontato nel corso delle attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) che dimostri la capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite durante il corso di studio e di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse del corso di studio, sotto la supervisione di uno o più docenti relatori interni cui affiancare eventualmente anche figure professionali o aziendali esterne.

La prova finale è preceduta da una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite durante il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Lo studente supera la Prova Pratica Valutativa (PPV) con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

La prova finale abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato.

#### **· Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento riguardante le tematiche caratterizzanti la laurea e in una esposizione orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di Laurea. Oggetto dell'elaborato finale può essere relativa all'attività svolta durante il tirocinio curriculare o su un argomento coerente con il percorso formativo concordato con il Relatore.

Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione dell'elaborato finale sotto la guida di un relatore che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.

La Commissione per la prova finale di laurea è composta da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori, scelti di norma tra i componenti del Consiglio del Corso di Studio. La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio. La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale considerando il rigore metodologico, la proprietà di linguaggio e la padronanza della materia.

Il voto di laurea è espresso in centodecimali. È previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione.

Il Consiglio di Corso di Studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato può essere redatto in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

### **Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)